

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Puglia – Bari – Sezione I – Sentenza del 9 ottobre 2014, n. 1166.

L'annotazione sull'atto di autenticazione del numero identificativo del documento con il codice alfanumerico può essere considerata una sufficiente indicazione della modalità di identificazione del sottoscrittore, anche quando non sia precisamente indicato il tipo di documento utilizzato dal pubblico ufficiale.

Omissis

Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dai deducenti, la legge (art. 21, D.P.R. n. 445 del 2000) non attribuisce alcuna rilevanza alla eventuale annotazione degli estremi del documento di identificazione del sottoscrittore, essendo sufficiente che dall'attestazione del pubblico ufficiale autenticante risulti, sotto la sua responsabilità, che si è provveduto al preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore in un modo consentito dalla legge.

Come sottolineato da T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 3 gennaio 2012, n. 7:

“... è utile ricordare che secondo l'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.

Sotto il profilo sostanziale è, quindi, essenziale il corretto accertamento della identità della persona che sottoscrive (fase accertativa): che può avvenire o per conoscenza diretta o sulla base di un documento identificativo del sottoscrittore.

Sotto il profilo formale (fase certificativa) la correttezza del riconoscimento è attestata, in particolare, dalla descrizione sintetica di modalità identificative utili ad evidenziare il rispetto di dette garanzie ...”.

Anche secondo T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, 10 aprile 2012, n. 616 l'identificazione può avvenire o per conoscenza diretta o sulla base di un documento identificativo del sottoscrittore.

Infine, T.A.R. Molise, Campobasso, Sezione I, 5 febbraio 2013, n. 81 ha evidenziato:

“... Il principio della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici - contenuto nell'art. 1, comma secondo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - inducono a valutare la regolarità della documentazione, rispetto al paradigma delle vigenti norme, distinguendo gli elementi formali imprescindibili da quelli che possono essere regolarizzati (cfr.: Consiglio di Stato, Sezione V, 2 dicembre 2002 n. 6626). L'annotazione sul modello, per ciascun sottoscrittore autenticato, del relativo documento identificativo con il codice alfanumerico può essere, dunque, considerata una sufficiente indicazione della modalità di identificazione dei sottoscrittori, anche quando non sia precisamente indicato il tipo del documento identificativo ...”.

In definitiva, l'indicazione, da parte del consigliere autenticante Signor xxx, del codice del documento di identità (relativamente a talune sottoscrizioni) senza specificazione dell'autorità rilasciante e della data di rilascio può essere considerata una sufficiente indicazione della modalità di identificazione dei sottoscrittori.

Né si può affermare che nel caso di specie sia stato disatteso il principio affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 31 marzo 2014, n. 1542; Consiglio di Stato, Sezione V, 11 febbraio 2013, n. 789; Consiglio di Stato, Sezione V, 29 ottobre 2012, n. 5504; Consiglio di Stato, Sezione V, 1° marzo 2011, n. 1272) ed invocato a pag. 6 della memoria di parte ricorrente depositata in data 22 settembre 2014, in forza del quale l'autenticazione della sottoscrizione non costituisce un mero e vuoto adempimento di carattere formale, bensì si traduce in un requisito sostanziale finalizzato ad assicurare la genuinità delle firme dei presentatori di lista, impedendo abusi e contraffazioni.

Omissis